

Stefano Forino

# Piccola guida pratica ai prestiti e finanziamenti



CreditNet  
SERVIZI FINANZIARI



# INDICE

- ❖ Che finanziamento puoi ottenere? pag. 4
- ❖ Guida alla cessione del quinto pag. 4
- ❖ Guida al prestito personale pag. 5
- ❖ Quanto puoi ottenere? pag. 7
- ❖ Come tutelarti? pag. 8
- ❖ Spese di istruttoria pag. 9
- ❖ Organismi a tutela del finanziamento pag. 12
- ❖ Come velocizzare le pratiche pag. 14
- ❖ Cosa succede in caso di ritardi pag. 16

# Che finanziamento puoi ottenere?

*“I lavoratori dipendenti e i pensionati possono accedere a due tipologie di finanziamento: la **cessione del quinto** e il **prestito personale**”*

I finanziamenti vengono erogati da **istituti bancari o istituti finanziari** che, in base alla cifra richiesta e allo stipendio percepito, stabiliscono quali sono le condizioni per la concessione del finanziamento, per la sua durata e, ovviamente, per l'importo della rata mensile.

I lavoratori dipendenti e i pensionati possono accedere a due tipologie di finanziamento: la prima è il **prestito personale**, concesso solitamente come credito al consumo, cioè per l'acquisto di un bene destinato alla famiglia; la seconda tipologia è il prestito con **cessione del quinto** dello stipendio, anche questo erogato per l'acquisto di beni durevoli o per la rateizzazione di spese straordinarie. I lavoratori autonomi, invece, hanno accesso solamente al prestito personale.

## ***a. Guida alla cessione del quinto***

La cessione del **quinto dello stipendio** è una particolare forma di finanziamento che prevede il prelievo della rata direttamente dallo stipendio, fino a un massimo del **20 per cento dell'importo totale** della busta paga, al netto delle ritenute. Questa pratica, oltre al limite massimo dell'importo della rata, stabilisce anche **una durata minima del prestito di 24 mesi e una massima di 120 mesi** ed è riservato ai **lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ed ai pensionati**.

Il vantaggio di questa tipologia di finanziamento è legato ai pochi documenti che vengono richiesti (CUD, busta paga o certificato pensione). Inoltre, proprio per il prelievo della **rata direttamente dallo stipendio**, questo finanziamento può essere concesso **anche ai cattivi pagatori, ai pignorati e ai protestati** e non vengono conteggiati eventuali altri finanziamenti in corso; altri vantaggi derivano da un maggior importo del prestito rispetto a quello di tipo personale e alle **coperture assicurative** che vengono attivate automaticamente al momento della concessione del finanziamento.

In ultima istanza, per l'ottenimento è obbligatorio avere il benestare del proprio datore di lavoro il quale verrà a conoscenza dei debiti contratti.

### ***b. Guida al prestito personale***

Il prestito personale viene concesso per **l'acquisto di beni di consumo** destinati alla famiglia, come per esempio elettrodomestici, mobili e automobili. A differenza del prestito con cessione del quinto, al prestito personale possono accedere i **lavoratori dipendenti, i pensionati e i lavoratori autonomi**.

Questa tipologia di prestito è erogata in base a determinate condizioni: innanzitutto **la cifra richiesta**, sommata a eventuali altri finanziamenti in corso, non può superare, in genere, il tetto del **35-40 per cento dei redditi totali del richiedente** ed è necessario presentare la seguente documentazione: l'ultima busta paga, la CU relativa all'anno precedente e tutto ciò che riguarda eventuali altri redditi oltre quello da lavoro.

Uno dei vantaggi di questa forma di finanziamento è che si può richiedere direttamente ai consulenti anche presso il proprio domicilio o posto di lavoro, ma anche presso **il punto vendita** ove si acquista un eventuale bene, facilitando e velocizzando le pratiche relative alla concessione del prestito. Quando il prestito personale viene erogato, il rimborso delle rate mensili avviene, nella maggior parte dei casi, tramite **RID bancario** e, quindi, senza nessun coinvolgimento del datore di lavoro non essendo necessaria alcuna autorizzazione al prelievo.





# Quanto puoi ottenere?

**L'importo del finanziamento** erogabile, sia per la cessione del quinto dello stipendio sia per il prestito personale, viene determinato dall'ammontare dello stipendio o dei redditi percepiti e dalla presenza di altri finanziamenti in corso.

Per la cessione del quinto, inoltre, l'importo del finanziamento erogabile viene condizionato **dall'età del richiedente**, esistendo l'obbligatorietà di un'assicurazione sulla vita contestualmente al rilascio del prestito. Solo nel caso della cessione del quinto, eventuali altri finanziamenti in corso non incidono sull'ammontare del prestito erogabile e la rata viene stabilita dall'importo della busta paga.

Per i prestiti personali, invece, l'ammontare del finanziamento erogabile viene stabilito in base al reddito percepito e alla presenza di eventuali altri prestiti in corso.

Bisogna tenere presente che **la somma di tutti i finanziamenti** attivi non può mai superare un tetto massimo del 40 per cento di tutti i redditi personali, sia da lavoro sia da altre fonti (per esempio, la riscossione di canoni di locazione).

**La rata mensile** viene stabilita in base al reddito e alla durata del finanziamento: contraendo un debito di durata maggiore, la rata sarà più bassa ma sarà composta prevalentemente dagli interessi maturati; al contrario, un finanziamento di breve durata avrà una rata di maggiore importo ma composto principalmente da capitale con una percentuale di interessi più bassa.

# Come tutelarti?

“E’ necessario **rivolgersi esclusivamente a istituti bancari o finanziari autorizzati** e iscritti nei registri tenuti dalla Banca d’Italia”

Quando si chiede un finanziamento, bisogna tenere in considerazione diversi aspetti al fine di tutelarsi da eventuali truffe o problemi che possono sorgere anche dopo l’erogazione del prestito.

Innanzitutto, ci si deve rivolgere esclusivamente a **istituti bancari o finanziari autorizzati** e iscritti nei registri tenuti dalla **Banca d’Italia** per gli intermediari finanziari, anche quando la pratica del finanziamento viene avviata presso un punto vendita ove si acquista un bene.

In secondo luogo, non si devono mai anticipare somme di denaro per **l’istruzione della pratica**: quando il prestito sarà erogato saranno comprese nel contratto di finanziamento.

Inoltre, è sempre bene rifiutare di firmare i **contratti in bianco**, anche quando solo una parte del contratto è compilata: nel contratto devono essere chiaramente indicate tutte le condizioni del finanziamento, l’importo totale erogato, l’importo della rata e il numero di rate per il rimborso, la modalità di rimborso (se con RID o bollettino postale) e gli interessi applicati, comprensivi di spese di gestione del finanziamento.

Ricordiamo, inoltre, che anche per i finanziamenti esiste il **“diritto di recesso”**, da esercitarsi entro 14 giorni dall’approvazione della pratica: questa opzione consente di annullare la domanda presentata, senza oneri aggiuntivi o penali per il ripensamento e senza il benestare della controparte. Questa opzione spesso non viene indicata dall’istituto di credito erogante, oppure è indicata nel contratto che, come spesso accade, nessuno legge nel dettaglio.



# Spese di istruttoria

“Le spese di istruttoria **non sono mai in misura fissa** e vengono espresse in percentuale sull’ammontare del finanziamento”

**Le spese di istruttoria** sono dei costi che vengono inclusi nel costo di gestione del prestito e, in nessun caso, devono essere anticipate.

L’istruttoria della pratica consiste nella **raccolta dei documenti** necessari per l’avvio della domanda di finanziamento e ai relativi controlli che vengono effettuati; se vi viene richiesto l’esborso di una qualsiasi somma, anche piccola, per dare avvio alla domanda di finanziamento, rifiutate di pagare e rivolgetevi a un altro istituto.

Allo stesso modo, se invece delle spese di istruttoria vi viene chiesto un anticipo per la consulenza finanziaria, non pagate alcuna somma per un servizio che non ha la certezza di essere erogato. I maggiori istituti finanziari, quelli cioè più accreditati, non vi chiederanno mai alcun anticipo, né per l’istruttoria, né per la consulenza.

Quando, invece, ottenete il finanziamento, noterete nell’estratto conto del prestito una voce relativa ai costi di gestione del prestito stesso. L’ammontare della **rata di rimborso** è inclusiva di questo costo di gestione, composto da **spese di istruttoria**, spese di incasso mensile e **spese di comunicazione**, il tutto distribuito in modo uguale sul numero di rate previsto dal contratto che avete stipulato.

Le spese di istruttoria applicate mensilmente alla rata del debito non sono mai in misura fissa, ma vengono espresse in percentuale sull’ammontare del finanziamento; questa percentuale è inclusa in quel che trovate alla voce **TAEG**, il Tasso Annuo Effettivo Globale, che è composto dal **TAN**, Tasso Annuo Nominale, cioè gli interessi applicati all’importo finanziato, e dalle **spese accessorie**, anche queste espresse in percentuale sull’importo del finanziamento. Come abbiamo già detto, le spese accessorie sono a loro volta composte da più voci che influiscono sulla rata mensile; più la durata del

prestito sarà lunga, più saranno le spese applicate mensilmente e che andranno a incidere sull'importo totale del debito contratto, aumentando di fatto la quota di interessi e spese che compone la rata di rimborso.

Anche nel caso di finanziamenti a **tasso zero**, comunemente usati soprattutto per l'acquisto di elettrodomestici o apparecchi informatici, il TAEG non potrà mai essere effettivamente a zero, in quanto è composto in parte da quella quota percentuale che rappresenta le spese di istruttoria della pratica e le spese di gestione del finanziamento.

Attenzione anche alla troppa **differenza tra TAN e TAEG**: le spese di istruttoria e di gestione non possono mai superare il 5 per cento dell'importo totale del finanziamento. Questo significa che, per un finanziamento di 10 mila euro, la spesa massima applicabile per l'istruttoria è di 500 euro; espresso in percentuale, ipotizzando che gli interessi (TAN) siano pari all'8 per cento del capitale, il TAEG non può essere superiore al 13 per cento.



# Organismi a tutela del finanziamento

Quando si incappa in qualche problema relativo al finanziamento, ci si può rivolgere all'**Arbitro Bancario e Finanziario**, una specie di “tribunale” che si occupa esclusivamente delle controversie che possono nascere dopo la richiesta e l’approvazione di un prestito ma che, a differenza di un procedimento giudiziario, non prevede costi dal momento che non è necessario avere assistenza da parte di un legale.

Nella fattispecie, l’ABF non è un vero e proprio istituto giuridico, nel senso che le sue decisioni non hanno valore vincolante come quello espresso da un giudice, ma è comunque sostenuto dalla Banca d’Italia e, in caso di inadempienza dell’Istituto bancario o finanziario in merito alle decisioni prese dall’ABF, procede rendendo pubblico il rifiuto a seguire le indicazioni emesse dall’Arbitro Bancario.

L’Arbitro Bancario e Finanziario attualmente è presente sul territorio nazionale con **tre collegi**, a Milano, Napoli e Roma, e ogni collegio è rappresentato da una commissione composta da cinque membri: il Presidente e due membri sono designati dalla Banca d’Italia, un membro viene nominato dalle associazioni che rappresentano gli organismi finanziari e, infine, un membro nominato dalle associazioni a tutela dei consumatori.

Ogni collegio, che rimane in carica cinque anni e non è rieleggibile, ha il compito di valutare i reclami presentati in caso di controversie: le segreterie tecniche esaminano innanzitutto la documentazione prodotta dalle parti, cioè le copie dei contratti e tutte le clausole in essi contenute, le motivazioni comprovate del ricorso e, se necessario, richiedono ulteriori informazioni; dopo l’esame dei documenti, procedono con la decisione in merito alla controversia e la comunicano agli interessati. Nella risposta dell’ABF si trova non

solo la decisione presa, ma anche le azioni da intraprendere per la soluzione della controversia. Pur non avendo un valore vincolante come quello giudiziario, il parere dell'ABF dovrebbe sempre essere seguito per evitare un ulteriore prolungamento della controversia di fronte a sedi giudiziarie che, oltre al lungo tempo che prevedono per la risoluzione, richiederebbero anche un notevole esborso in denaro per l'avvio del procedimento e per l'assistenza legale.

Non solo chi richiede un finanziamento può rivolgersi all'ABF, ma anche gli istituti finanziari: questo può succedere quando chi ha richiesto il finanziamento ha presentato una documentazione falsa in tutto o in parte o quando vengono presentate richieste non previste dal contratto. In questo caso, l'istituto finanziario può procedere alla richiesta di immediato rimborso dell'importo finanziato, comprensivo di tutte le spese previste dal caso e, di fronte a un rifiuto di rimborso, procedere con le azioni legali previste, come le esecuzioni giudiziarie di pignoramento oppure con le procedure di recupero credito tramite le agenzie preposte.

# Come velocizzare le pratiche



Per ottenere un prestito o un finanziamento è necessario presentare alcuni documenti, essi possono variare a seconda del tipo di lavoro del richiedente, dipendente, pensionato o lavoratore autonomo, ma anche dal tipo di finanziamento richiesto, se personale o con cessione del quinto dello stipendio.

Quando si richiede un prestito personale, l'istituto finanziario procede con la richiesta di informazioni presso il **Sic, Sistema Informazioni Creditizie**, che fornisce tutti i dati relativi ad eventuali prestiti in corso e su quelli già conclusi, e comprende inoltre il giudizio di buono o cattivo pagatore, assegnato in base allo storico dei precedenti finanziamenti. Quando dal Sic emergono rate non pagate o protesti, l'ottenimento del prestito è ad alto rischio, perché si è ritenuti cattivi pagatori e non affidabili in quanto a solvibilità del prestito.

Per velocizzare le pratiche quando si richiede un prestito, è buona norma presentare tutta la documentazione necessaria, così da dare immediatamente l'avvio alla domanda di finanziamento.



**I documenti** da presentare sono i seguenti:

- per i lavoratori dipendenti: ultima tre busta paga, il CUD, l'estratto conto corrente bancario dell'ultimo trimestre, copia della carta di identità e una del codice fiscale o tessera sanitaria;
- per i lavoratori autonomi, invece, l'ultima dichiarazione dei redditi di impresa e personali, che sostituiscono CUD e buste paga, mentre gli altri documenti rimangono invariati;
- i pensionati, infine, oltre alla documentazione comune alle precedenti categorie, devono presentare il certificato di pensione.

Per i **prestiti personali**, consegnati tutti i documenti a disposizione, i tempi per la risposta sono molto rapidi e possono essere anche di pochi minuti o al massimo 48 ore in caso di buoni pagatori.

Per chi, invece, richiede un **finanziamento con cessione del quinto** dello stipendio, bisogna presentare, oltre la normale documentazione, anche il certificato di stipendio ed il benessere (in caso di lavoratore dipendente) e per la fattibilità della pratica i tempi sono di circa 24/48 ore dalla domanda, mentre per l'erogazione ci vorranno almeno 20/30 giorni.

Quando la domanda di prestito è finalizzata all'acquisto di qualche bene, oltre alla documentazione relativa agli aspetti finanziari e anagrafici, potrà essere eventualmente richiesto anche un **preventivo di spesa** rilasciato dall'esercizio presso cui si acquisterà il bene. Il preventivo non è vincolante per l'acquisto, nel senso che il richiedente può cambiare esercizio commerciale magari in virtù di promozioni o condizioni favorevoli; inoltre, il preventivo non è ovviamente necessario quando il finanziamento viene richiesto direttamente presso l'esercizio commerciale che provvederà in autonomia a dichiarare che l'importo richiesto è finalizzato all'acquisto di un bene,

# Cosa succede in caso di ritardi

**“L’istituto che ha erogato il finanziamento, fin dalla prima rata di ritardo, può inoltrare la segnalazione al Sic e, se questo si prolunga, procede con le pratiche per il recupero del credito”**

Il ritardo nei pagamenti può avere diverse conseguenze, anche a seconda delle clausole previste dal contratto in materia di puntualità delle rate mensili: solitamente, quando il ritardo si verifica, già dalla prima rata l’istituto che ha erogato il finanziamento procede con la **segnalazione al Sic** e, se il ritardo si prolunga per le rate successive, si procede con il **recupero del credito** e l’applicazione degli interessi di mora e delle spese relative al recupero del credito.

Di norma, anche quando il ritardo è solo di un giorno, potrebbe partire la segnalazione al Sic: questo è a discrezione dell’istituto di credito. Per avere la certezza delle condizioni applicate dall’istituto finanziario, è necessario leggere il contratto in ogni sua parte prima di firmarlo, per evitare in seguito problemi derivanti da clausole che sono state ignorate.

Come accennato, alcuni finanziamenti prevedono la possibilità di **saltare o posticipare la rata**, senza che questo vada a incidere sul giudizio di buon pagatore: in questi casi, bisogna attenersi alle regole stabilite, quindi dare comunicazione preventiva del ritardo nel pagamento, oppure chiedere di saltare una o più rate. Inoltre, molti istituti finanziari che offrono questa possibilità applicano una maggiorazione di costi di gestione esclusivamente per la rata posticipata o saltata. Nelle clausole espresse nel contratto viene indicato per quante volte si può presentare questa richiesta e le condizioni a cui viene concessa; inoltre, viene anche specificato ogni quanto tempo si può richiedere il ritardo di pagamento o di saltare la rata che, ovviamente, non verrà cancellata dal debito, ma verrà conteggiata come rata aggiuntiva in coda alle altre.

In tutti gli altri casi, ove non sia consentito il ritardo, l'istituto che ha erogato il prestito può procedere con la **risoluzione del contratto** in modo unilaterale e dare avvio alle pratiche per il recupero del credito che gli sono consentite dalla legge italiana, come le ingiunzioni di pagamento o il pignoramento di beni fino al raggiungimento dell'importo dovuto.

Inoltre, come dicevamo, l'istituto finanziatore manda una segnalazione di pagatore ritardatario al Sic e agli altri enti di controllo finanziario: per questo è importante provvedere quanto prima al pagamento della rata (o delle rate), in modo da evitare di essere segnalati in qualità di cattivi pagatori e, soprattutto, per evitare spiacevoli esecuzioni giudiziarie che comportano l'esborso di spese legali.

Se l'istituto che ha concesso il finanziamento ha già provveduto alla segnalazione presso i registri di rischio finanziario, il finanziato può chiederne la cancellazione solo dopo aver pagato la rata arretrata e inviando, insieme alla domanda di cancellazione, anche la documentazione relativa al saldo della rata e la dichiarazione che null'altro è in sospeso o in ritardo.

**La cancellazione delle segnalazioni** avviene in automatico nel momento in cui sono trascorsi i tempi previsti che possono variare dai 12 /36 mesi: 12 quando i ritardi sono al massimo due, 24 mesi quando i ritardi superano le due rate anche non consecutivamente, 36 mesi quando viene coinvolto il recupero crediti. Se, trascorso il periodo, non fosse avvenuta la cancellazione in modo automatico, bisogna innanzitutto richiedere a **Crif** l'elenco dei titoli segnalati e, solo dopo aver ricevuto il dettaglio, chiederne la cancellazione allegando alla pratica tutta la documentazione da cui si evince la regolarizzazione della propria posizione finanziaria. Dopo aver inviato la domanda di cancellazione, bisogna aspettare fino a 20 giorni per la cancellazione che, non appena avverrà, sarà comunicata all'interessato.





Tutti i diritti sono riservati  
by Creditnet©2021/2022

Creditnet e Stefano Forino

Per informazioni e richieste prodotti di prestito  
personale e cessione del quinto chiamare allo  
**0810099685**

**<https://www.creditnet.it>**